

## **4.5 ADEMPIMENTI IN CAPO AI BENEFICIARI AI FINI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO/ATTUATIVO E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

I beneficiari devono comunicare i dati di avanzamento finanziario e di attuazione fisica delle attività e procedere alla rendicontazione delle spese secondo le modalità di seguito indicate.

### **4.5.1 Attività a costi reali**

Per le attività a costi reali i beneficiari inseriscono, tramite il sistema informativo ed in tempo reale, i dati identificativi dei singoli documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nonché le copie scansionate degli stessi. Successivamente a tale inserimento, per ciascun progetto codificato nel sistema informativo SIRU-FSE, il beneficiario imputa la spesa inerente il documento giustificativo precedentemente inserito, totalmente o in quota parte.

Nel momento in cui la somma delle spese imputate al singolo progetto risulta pari o superiore al 30% del contributo totale approvato (o alla diversa percentuale stabilita con apposito dispositivo regionale), i beneficiari sono tenuti a creare e notificare alla Regione la domanda di rimborso (DDR) intermedia attraverso l'apposita funzionalità di SIRU-FSE. In particolare la DDR, che dovrà essere inviata elettronicamente, è composta da: i) richiesta di rimborso ii) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, iii) elenco di tutte le spese sostenute ed imputate al progetto, oltre copia scansionata dei documenti giustificativi della spesa precedentemente caricati; iv) tutta la documentazione a supporto della verifica amministrativo-contabile indicata al paragrafo 4.3, specificatamente per le attività a costi reali (CR), con riferimento alle spese inserite nella DDR e selezionate dal sistema SIRU-FSE, secondo le modalità di campionamento previste dal SI.GE.CO del PO FSE 2014/2020, nonché altra documentazione necessaria alle verifiche in esso indicate.

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto o diverso termine stabilito con apposito dispositivo regionale, il beneficiario provvede a creare la DDR finale, comprendente tutte le spese imputabili al progetto e non precedentemente inserite nelle DDR intermedie. La Regione si riserva, in casi adeguatamente motivati, la facoltà di concedere proroga al termine di cui sopra.

Successivamente a tale data e fino alla data di verifica finale da parte della Regione, i beneficiari potranno esclusivamente:

- inserire le spese relative agli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali e gli eventuali rinnovi delle polizze fideiussorie anche se sostenute e/o quietanzate successivamente alla data di presentazione della DDR finale e fino alla data di verifica finale;
- effettuare eventuali storni di spese precedentemente imputate.

Tale procedura, effettuata tramite l'apposita funzionalità presente nel sistema informativo, viene identificata quale "integrazione/rettifica alla DDR finale". L'insieme delle spese inserite nelle DDR intermedie e finale (eventualmente integrata/rettificata secondo le modalità sopra descritte) costituisce il rendiconto complessivo delle spese.

Nel caso di progetti per i quali il beneficiario è individuato in una ATI/ATS è cura del capofila creare la DDR secondo quanto sopra descritto ed inviare la documentazione richiesta per la verifica. In ogni caso la Regione può decidere di procedere ad un controllo sui documenti giustificativi della spesa in originale convocando presso le proprie sedi i soggetti beneficiari e chiedendo agli stessi l'esibizione degli originali.

### **4.5.2 Attività a costi semplificati**

Per le attività a costi semplificati (in particolare per quelle che utilizzano unità di costo standard o somme

forfettarie) i beneficiari devono inserire, tramite il sistema informativo SIRU-FSE, i dati di realizzazione fisica delle attività, secondo la tempistica definita dalla specifica normativa applicabile, per le quali si rimanda alla parte seconda del presente Manuale.

Nel momento in cui il contributo maturato, in base all'avanzamento delle attività, risulta pari o superiore al 30% del contributo approvato (o alla diversa percentuale stabilita da apposito dispositivo regionale), i beneficiari sono tenuti a creare e notificare alla Regione la domanda di rimborso (DDR) intermedia attraverso l'apposita funzionalità di SIRU-FSE.

In particolare la DDR (modello riportato in **allegato 3**), che dovrà essere inviata elettronicamente, è composta da: *i*) richiesta di rimborso, *ii*) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, *iii*) elenco delle attività effettivamente realizzate e/o degli output ottenuti oltre copia scansionata dei documenti di supporto necessari alla verifica, sulla base delle indicazioni definite dalle metodologie di semplificazione e dal presente Manuale; *iv*) tutta la documentazione a supporto della verifica amministrativo-contabile indicata al paragrafo 4.3, specificatamente per le attività a costi semplificati (CS), con riferimento alle attività/output inserite nella DDR e selezionate dal sistema SIRU-FSE, secondo le modalità di campionamento previste dal SI.GE.CO del PO FSE 2014/2020 nonché altra documentazione necessaria alle verifiche in esso indicate.

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto o diverso termine stabilito da apposito dispositivo regionale, il beneficiario provvede a creare la DDR finale, comprendente tutte le attività realizzate e valorizzate secondo quanto previsto dalle metodologie di semplificazione, non precedentemente inserite nelle DDR intermedie, e corredata del calcolo complessivo del contributo maturato, utilizzando la modulistica applicabile all'operazione. La Regione si riserva, in casi adeguatamente motivati, la facoltà di concedere proroga al termine di cui sopra.

Nel caso di progetti a titolarità di ATI/ATS il caricamento dei dati di realizzazione delle attività, la loro validazione e la presentazione delle DDR è a cura del capofila.

In ogni caso la Regione può decidere di procedere ad un controllo sui documenti in originale a dimostrazione delle attività/output realizzate/i convocando presso le proprie sedi i soggetti beneficiari.

#### **4.5.3 Modalità di erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento accordato ai beneficiari avverrà, fatto salvo quanto eventualmente definito in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo, secondo la seguente modalità:

- erogazione di un'anticipazione del 30% del finanziamento pubblico approvato, subordinato all'avvio del progetto, alla presentazione dell'eventuale fideiussione di pari importo e della relativa nota di rimborso. Per "avvio del progetto" si intende la data di validazione da parte della Regione tramite SIRU-FSE del documento contenente tutte le condizioni per il sostegno relative alla singola operazione (atto unilaterale di impegno o documento equivalente) ed eventuale ulteriore documentazione prevista per la specifica operazione. Per i progetti di formazione, la richiesta di erogazione della prima anticipazione è subordinata anche all'avvio delle attività.
- erogazioni successive di importo pari o superiore al 30% del finanziamento pubblico approvato fino al raggiungimento massimo del 95% dello stesso, compresa la prima anticipazione erogata, previa presentazione e verifica da parte della Regione degli stati di avanzamento delle spese di pari importo (DDR intermedie) e subordinato alla presentazione della nota di rimborso;
- erogazione del saldo previa presentazione, verifica e approvazione da parte della Regione della DDR finale e della eventuale documentazione finale di accompagnamento richiesta.

La fideiussione a copertura dell'acconto rimarrà attiva durante tutta la durata del progetto per essere svincolata solo a seguito della verifica e approvazione da parte della Regione della DDR finale.

L'erogazione dei finanziamenti verrà effettuata sul conto corrente intestato al beneficiario e dedicato alle operazioni cofinanziate dal FSE.

#### **4.6 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI E CONTRODEDUZIONI**

Gli esiti delle verifiche amministrative, *in itinere* e in fase finale, e quelle in loco effettuate (ex art. 125 Regolamento (UE) 1303/2013) dalla Regione sono sempre comunicate, anche tramite il sistema informativo, ai beneficiari. La Regione invierà via PEC gli esiti delle verifiche che hanno comportato decurtazioni finanziarie. Il beneficiario, entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla trasmissione della PEC, dovrà o accettare gli esiti del controllo tramite apposita funzionalità presente in SIRU FSE o, qualora non intenda accettare gli stessi, far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni. La Regione valuta la fondatezza delle osservazioni e, in caso di loro accoglimento, provvede a modificare gli esiti dei controlli; in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni la Regione comunica le motivazioni del rigetto.

Decorso tale termine, qualora il beneficiario non accetti gli esiti del controllo tramite apposita funzionalità presente in SIRU FSE o non trasmetta controdeduzioni, gli esiti si intenderanno accettati.

Dopo l'accettazione degli esiti dei controlli o la comunicazione della mancata accettazione delle controdeduzioni, il beneficiario, nel caso in cui deve restituire somme o ha diritto ad un'erogazione inferiore all'importo richiesto, deve presentare nota di credito e restituire gli interessi, qualora dovuti, secondo le modalità di seguito indicate.

Qualora si verificano parziali o totali inutilizzazioni di fondi pubblici anticipati per la realizzazione dell'azione finanziata, o nei casi di revoche, rinunce, eventuali rimodulazioni finanziarie, il beneficiario deve procedere alla restituzione delle somme non utilizzate, maggiorate degli interessi secondo le modalità di seguito indicate.

Gli interessi decorrono dalla data dell'erogazione del contributo sino alla data di restituzione nel rispetto delle procedure e della tempistica di seguito descritta.

##### **Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali**

Il recupero delle quote indebitamente pagate va distintamente individuato per la quota comunitaria e per la quota nazionale.

QUOTA COMUNITARIA. Le tappe principali della procedura di recupero per la quota Fondo Sociale Europeo possono essere così sintetizzate:

- la Regione (Servizio Responsabile delle attività) comunica l'importo del recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo fino alla data di effettiva restituzione (art. 17 L. 144/1999 e s.m.i.). Per permettere l'esatto computo della quota interesse da restituire, la Regione deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse e le relative modalità di calcolo;
- la restituzione dell'importo dovuto (quota capitale più quota interesse legale) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta;
- se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, la Regione chiede gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati (anche in questo caso la Regione deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire);